CAMERA DEI DEPUTATI N. **2454**

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALDINO, AURIEMMA, ALFONSO COLUCCI, PENZA

Modifica all'articolo 75 della Costituzione in materia di *quorum* per la validità del *referendum* abrogativo

Presentata il 12 giugno 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – I dati inerenti alla partecipazione dei cittadini italiani alle consultazioni elettorali evidenziano una costante e progressiva riduzione della stessa. Le consultazioni referendarie di tipo abrogativo hanno subìto e continuano a subire lo stesso processo. Rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea o comunque occidentali, l'Italia è il Paese in cui questo processo è iniziato più tardi e ha avuto un decorso, in discesa, più lento, ma, come rilevato, comunque costante e, al momento, inarrestabile.

Tra il 1974 e il 1985, la partecipazione degli elettori ai *referendum* abrogativi è stata mediamente pari ad oltre l'80 per cento. Successivamente, la partecipazione si è rivelata altalenante: in alcuni casi, quelli in cui il *quorum* non è stato raggiunto, la scarsa partecipazione è da ascriversi probabilmente anche alle materie oggetto dei *referendum*, ma, anche ove i *quorum* sono stati raggiunti, le percentuali di affluenza degli elettori si sono rivelate ben lontane dalle precedenti. Negli anni 2000, con la sola eccezione dei *referendum* sull'acqua pubblica e sull'energia nucleare, nessuna consultazione ha raggiunto il *quorum* e la partecipazione si è attestata tra il 20 e il 25 per cento. È opportuno rilevare, altresì, che, anche nel caso dei *quorum* raggiunti – acqua pubblica ed energia nucleare – l'affluenza si è fermata al 54,8 per cento.

La politica ha il dovere di affrontare con lucidità questa condizione e individuare le modalità con le quali affrontarla nell'immediato, ma anche con lungimiranza.

In proposito, merita ricordare la modifica intervenuta in ordine al *quorum* strutturale di validità nell'elezione del sindaco dei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti in

cui sia ammessa e risulti da votare un'unica lista: il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, ha ridotto il *quorum* di validità dell'elezione dal 50 al 40 per cento del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei predetti comuni e, ai fini della determinazione di tale numero, si è stabilito di escludere gli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero che non avessero esercitato il diritto di voto.

Ciò che ha spinto a modificare il *quorum* strutturale è stata, valutate le condizioni date – l'assenza di un ventaglio di scelte e la presenza di molti residenti all'estero nei piccoli comuni – la considerazione, e la volontà di scongiurarlo, « del rischio di minore partecipazione al voto dei cittadini », cui si è inteso porre rimedio.

Venendo ora al tema dell'affluenza alle consultazioni referendarie, oggetto della presente proposta di legge costituzionale, le predette « condizioni date » si rilevano, nel caso in parola: nella scarsa affluenza ormai consolidata, a prescindere dall'oggetto dei *referendum* (parimenti, nel 2022, i quesiti referendari sull'ordinamento giudiziario, altra questione dirimente per la vita di una collettività, hanno visto una partecipazione intorno al 20 per cento); nell'impossibilità, alla luce dei dati storici, di raggiungere il *quorum* di validità; nella necessità di non ignorare le istanze di milioni di cittadini il cui voto e avviso sono ben chiari in ordine alle tematiche sulle quali li hanno espressi.

Come corollario, la strategia dell'astensione si rivela un'arma in grado di offrire una possibilità ulteriore, in più, a chi è avverso al quesito referendario o intende affossarlo, senza muoversi da casa.

È deplorevole l'esultanza, in molti casi sguaiata, per il mancato raggiungimento del *quorum* in ordine ai *referendum* dell'8 e 9 giugno 2025 da parte di chi lo ha boicottato, *media* pubblici compresi, e ha predicato, divulgato e raccomandato l'astensione dall'alto di cariche di Governo e istituzionali, non solo per l'inopportunità e la sconsideratezza di tali condotte, aggravate dall'abuso della posizione ricoperta, bensì soprattutto per la deprecabile mancanza di rispetto per 15 milioni di cittadini che hanno ritenuto di recarsi alle urne ed esprimere il loro voto, 12 milioni dei quali a favore dei quesiti referendari.

La dittatura della maggioranza non può ascriversi a democrazia, in quanto rappresenta una patologia, un *vulnus* del principio democratico, che si nutre di limiti e di contrappesi.

La volontà della maggioranza, basata sulla mera forza dei numeri, non rappresenta la volontà generale e, ove tale maggioranza ritenesse di rappresentare la volontà di tutto il popolo o di non voler minimamente considerare le istanze della o delle minoranze, esprimerebbe tutta la sua demagogia e la sua tirannia.

In ragione delle considerazioni svolte, i proponenti ritengono opportuna l'adozione di una misura, sotto il profilo costituzionale, che non intacchi, irrigidendolo o aggravandolo, l'istituto referendario, principale istituto di democrazia diretta e voce genuina della collettività, ne sostenga lo spirito originario e, al contempo, premi la partecipazione.

L'articolo unico della presente proposta di legge costituzionale modifica il quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione – dedicato al *referendum* abrogativo – disponendo che la proposta soggetta a *referendum* risulti approvata se ha partecipato alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto, fermo restando il raggiungimento della maggioranza dei voti validamente espressi.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi ».



19PDL0147980